

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Iperammortamento: la perizia tardiva fa slittare il beneficio***

di Lucia Recchioni

Con la [risoluzione 27/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire chiarimenti in materia di **iperammortamento**, confermando, tra l'altro, le conclusioni raggiunte da **Assonime** con la recente **circolare 4/2018**.

Facciamo un passo indietro e analizziamo innanzitutto la **problematica**.

Come noto, per poter beneficiare dell'**iperammortamento**, *“l'impresa è tenuta a produrre una **dichiarazione resa dal legale rappresentante ...**, ovvero, **per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura**”.*

La **perizia tecnica giurata** deve essere acquisita **entro il periodo d'imposta** in cui il **bene entra in funzione**, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è **interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; purtroppo potrebbe essere stato **difficile** per il **professionista** completare la procedura con il giuramento nei casi in cui l'**entrata in funzione** e l'**interconnessione** dei beni agevolabili sono avvenuti proprio a ridosso degli **ultimi giorni dell'anno**.

Per questo motivo l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 152/E/2017](#) ha ritenuto che, fermo restando il termine del **31 dicembre 2017** per l'effettuazione della **verifica** delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione, il professionista potesse procedere al **giuramento** della perizia anche **nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017**: *“in particolare, nella descritte situazioni si ritiene sufficiente che il professionista incaricato consegni all'impresa **entro la data del 31 dicembre 2017 una perizia asseverata e, quindi, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti. La consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell'impresa dovrà risultare da un atto avente data certa: ad esempio, invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata (Pec)**”.*

È però da rilevare che anche la stessa redazione della **perizia** richiede, ovviamente, del tempo, ragion per cui **alcuni professionisti non sono stati in grado** di consegnare nemmeno la **perizia attestata** (ma non giurata) entro il **31.12.2017**.

Con la già citata **circolare 4/2018, Assonime**, prendendo atto delle richiamate problematiche e interpretando le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria e dal Ministero dello Sviluppo economico, ha ritenuto anche in questi casi **spettante l'agevolazione**, influenzando il suddetto ritardo esclusivamente sul **momento di fruizione** della stessa (per approfondimenti si rimanda all'articolo "[Iperammortamento e giuramento "tardivo" della perizia](#)" del 07.03.2018).

Orbene, con la **risoluzione** di ieri, 9 aprile, l'**Agenzia delle entrate** ha confermato la suddetta interpretazione, soprattutto in considerazione della circostanza che **la norma non prevede alcun termine** entro il quale, a pena di **decadenza**, devono essere **acquisiti i documenti** attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.

Più precisamente, se l'acquisizione dei **documenti** avviene in un **periodo di imposta successivo** a quello di **interconnessione**, la fruizione dell'**agevolazione** deve iniziare **dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti**; pertanto, come chiarito nella risoluzione in esame, *"l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio"*.

In tutti quei casi, dunque, nei quali i **professionisti** non sono stati in grado di produrre **entro il 31.12.2017** la **perizia giurata**, le imprese potranno comunque beneficiare dell'**iperammortamento**, ma soltanto **dall'anno 2018**; nel **2017**, invece, potranno fruire del **superammortamento**.

Si ricorda, infine, che la quota di **iperammortamento** che potrà essere fruita dall'anno **2018** dovrà essere calcolata applicando il **coefficiente di ammortamento** fiscale alla **differenza** tra la **maggiorazione complessiva relativa all'iperammortamento** e la **quota di maggiorazione fruita a titolo di superammortamento** nel periodo d'imposta precedente, come precisato dalla [circolare AdE 4/E/2017](#), par. 6.4.1..



Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

Scopri le sedi in programmazione >